

della patria e il bisogno di pronti ed efficaci sussidii, diceva: « l'anderà parte che quelli cittadini, o sudditi veneti di casa insieme et con una sol successione che offeriranno dentro il termine di mese uno alla Signoria nostra di pagare per il corso di un anno intiero soldati mille a servizio delle presenti occorrenze e per questo effetto depositeranno in cecca nella cassa del nostro Conservatore o scriveranno a credito suo nel Banco del Giro almeno ducati sessantamila valuta corrente, somma che per appunto rileva in circa la spesa predetta, come a benemeriti nostri che haveranno fatto con atto tale apparire la loro svisceratezza, sia insieme con li figli et discendenti legittimi et in perpetuo sino al numero di cinque famiglie concessa per autorità di questo Consiglio, premessa però l'essecution dell'ordine e ballottazione infrascritta, gratia et privilegio d'essere assonti et aggregati al numero della nobiltà potendo pur in perpetuo partecipar dei medesimi privilegi, dignità, prerogative et onori che gode ogni altro nobile nostro. Gli esteri veramente che nel tempo e nella maniera stessa esibiranno di mantenere pure a sue spese per anni uno fanti mille duecento e perciò sborseranno in cecca o scriveranno in ziro (1) ducati settantamila correnti, possano anch'essi e discendenti legittimi esser ammessi alla nobiltà et nel numero delle cinque famiglie predette capaci della nostra gratia (2). E la parte non s'intenda presa se non posta e presa nel Maggior Consiglio ».

Molto fervorosamente orò contro questa parte Angelo Michiel, avogadore di Comune, insistendo sul detrimento che ne verrebbe alla dignità della Repubblica, mentre piccolo all'incontro ne sarebbe il sollievo, ma in senso con-

(1) Nel Banco giro.

(2) Seguono le condizioni del pagamento. Abbiamo riportato testualmente questa parte dal Registro *Marcus* alterata dal Sandi tomo VI, 1057.